

Oggetto definizione dei contingenti di permessi sindacali spettanti alla RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative per l'anno 2025

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina di:

1. definire per l'anno 2025 i seguenti contingenti di permessi sindacali:
 - a) contingente spettante alla RSU: 9 ore 40 minuti;
 - b) contingente annuo complessivamente assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative: 4 ore 10 minuti come ripartito in *Tabella 5*.
2. dare atto che il contingente dei permessi di spettanza della RSU di cui al precedente n. 1, lett. a) sarà da questa gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito;
3. trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali rappresentate nell'Ente (o alle Organizzazioni Sindacali Rappresentative) e alla R.S.U.

Motivazione

Gli art. 42, 43 e 50 del D.lgs. n.165/2001 recano le disposizioni generali sui diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e sulle aspettative e permessi sindacali ed in particolare il citato art 50 rimette la gestione complessiva del contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali alla contrattazione collettiva quadro tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43.

In data 4 dicembre 2017 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, successivamente modificato dai CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione sottoscritti rispettivamente il 19/11/2019 per il triennio 2019-2021 e in data 30/11/2023 per il triennio 2022-2024.

Ai sensi dell'art 3, comma 1, del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. "Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali:

- a) i componenti delle RSU;
- b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;
- c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;

- d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'ACQ 7 agosto 1998;
- e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
- f) i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa;
- g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa.”

L'art. 10 del citato CCNQ 4/12/2017 al comma 1 dispone che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato.

Il medesimo art. 10 al comma 2 prevede che i permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU, secondo quanto stabilito, nell'ambito dei comparti di contrattazione, dall'art. 28 (Ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione).

L'art.11 del citato CCNQ 4/12/2017, nel definire i criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato recita testualmente:

1.In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2.Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

3.Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) (...).

L'art. 2 del già citato CCNQ del 30 novembre 2023 (*Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e permessi tra le Associazioni Sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022 – 2024*), ha sostituito il Titolo III del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019, con il nuovo Titolo III recante gli articoli dal 27 al 31 ed in particolare:

– l'articolo 28, comma 1 del CCNQ 30/11/2023 che recita testualmente:

“1. Nei comparti Sanità e Funzioni Locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori

ruolo vanno conteggiati in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- *n. 30 minuti alla RSU;*
- *n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.*
- *l'articolo 31, comma 4, secondo cui "a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale".*

In attuazione di quanto sopra esposto è necessario determinare per l'anno 2025 il monte ore complessivo dei permessi sindacali della RSU ed il monte ore dei permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative, operando la conseguente ripartizione dello stesso tra i soggetti sindacali aventi titolo, secondo i criteri delineati dalle richiamate norme contrattuali.

Al fine di procedere correttamente alla quantificazione dei permessi sindacali di posto di lavoro, da attribuire alla RSU ed alle OO.SS. rappresentative, si è fatto riferimento alla Guida Operativa dell'ARAN per il personale dei Comparti emanata nel Febbraio 2024 dal titolo "Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro".

Il contingente complessivo annuo dei permessi sindacali della RSU per l'anno 2025, calcolato ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) del CCNQ del 30 novembre 2023, risulta pari a 870 minuti ossia a 14 ore e 30 minuti, come di seguito dettagliato:

- Dipendenti in servizio al 31/12/2024 pari a 29 unità, (di cui n. 23 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, n. 3 dipendenti di altri enti in posizione di comando e n. 3 dipendenti di altri enti in posizione di distacco)²
- 30 minuti per dipendente in servizio al 31/12/2024

Totale minuti alla RSU: 29 dipendenti x 30 minuti= 870 minuti, pari a 14 ore e 30 minuti.

Detto numero di ore di permessi spettante alla RSU è oggetto di proporzionamento in funzione del numero di mesi in cui la stessa RSU è in funzione.

Pertanto, rilevato che la proclamazione delle elette alla RSU è avvenuta in data 5/05/2025 e che il numero di mesi utili al calcolo per il proporzionamento è pari a 8 (periodo maggio-dicembre), il contingente spettante alla RSU per l'anno 2025 risulta essere pari a 9 ore 40 minuti.

Il suddetto monte ore della RSU non deve essere ulteriormente ripartito, in quanto gestito dalla stessa autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito.

Per la determinazione del contingente di permessi sindacali da attribuire a ciascuna delle organizzazioni sindacali (OO.SS.) rappresentative per l'anno 2025 si è proceduto attraverso le seguenti fasi:

1 Quantificazione del contingente complessivo annuo per l'anno 2025 delle OO.SS. rappresentative calcolato ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del CCNQ del 30 novembre 2023, in 870 minuti, come di seguito dettagliato:

- Dipendenti in servizio al 31/12/2024 pari a 29 unità, (di cui n. 23 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, n. 3 dipendenti di altri enti in posizione di comando e n. 3 dipendenti di altri enti in posizione di distacco)

– 30 minuti per dipendente in servizio al 31/12/2024

Totale minuti da distribuire tra le OO.SS rappresentative: 29 dipendenti x 30 minuti = 870 minuti.

2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale

Una volta quantificato il monte ore di posto di lavoro, lo stesso è stato ripartito tra le OO.SS. rappresentative a livello nazionale, sulla base del grado di rappresentatività delle stesse in sede locale.

Per la determinazione del peso nell'ente si è accertato quanto segue:

Dato associativo, ovvero la percentuale delle deleghe rilasciate al singolo sindacato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente. Il dato da prendere in considerazione è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio (art. 11, comma 1 CCNQ 4 dicembre 2017).³

Tabella 1

DATO ASSOCIATIVO		
OO.SS.	DELEGHE	%DELEGHE
FP CGIL	1	100,00%
CISL FP	0	0,00%
UIL FPL	0	0,00%
CSA Regioni Autonomie Locali	0	0,00%
TOTALE	1	100,00%

Dato elettorale, ovvero la percentuale di voti ottenuti dalla singola O.S. nelle ultime elezioni della RSU rispetto al totale dei voti espressi (art. 11, comma 1, CCNQ 4 dicembre 2017). Il dato di seguito riportato è quello risultante dall'elezione delle RSU del 14, 15, 16 aprile 2025 ed inviato all'ARAN

Tabella 2

DATO ELETTORALE		
OO.SS.	VOTI	%VOTI
FP CGIL	0	0,00%
CISL FP	11	55,00%
UIL FPL	9	45,00%
CSA Regioni Autonomie Locali	0	0,00%
TOTALE	20	100,00%

Tabella 3

Il peso in sede locale di tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'ente è dato dalla media tra il dato associativo ed il dato elettorale.

	DELEGHE	%DELEGHE	VOTI	%VOTI	%MEDIA (%VOTI + %DELEGHE) : 2
FP CGIL	1	100,00%	0	0,00%	50,00%
CISL FP	0	0,00%	11	55,00%	27,50%
UIL FPL	0	0,00%	9	45,00%	22,50%
CSA Regioni Autonomie Locali	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTALE	1	100,00%	20	100,00%	100,00%

I permessi sindacali vanno attribuiti esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 165/2001,

ossia per il comparto Funzioni Locali alle seguenti organizzazioni sindacali: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA Regioni Autonomie Locali.

Poiché nell'Agenzia non sono presenti OO.SS. che non siano rappresentative nel comparto di riferimento, la media tra il dato associativo ed il dato elettorale di ciascuna delle OO.SS. presenti nell'ente corrisponde alla media ottenuta riproporzionando a 100 il peso di ognuna delle 4 organizzazioni rappresentative nel comparto.

3. Determinazione del monte ore permessi sindacali lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

Una volta determinato il peso in sede locale delle OO.SS. rappresentative a livello nazionale, si è proceduto a ripartire il monte ore annuo complessivo tra le stesse.

Tabella 4

	%MEDIA RIPROPORZIONATA	MONTE ORE TOTALE	Monte ore annuo lordo ripartito
FP CGIL	50,00%	14 ore 30 minuti	7 ore 15 minuti
CISL FP	27,50%		3 ore 59 minuti
UIL FPL	22,50%		3 ore 16 minuti
TOTALE	100,00%		14 ore 30 minuti

4. Determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del CCNQ 4 dicembre 2017 l'Agenzia, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, ha detratto dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari alla percentuale di utilizzo cumulato risultante dal sito dell'Aran.

Detto numero di ore di permessi è inoltre oggetto di proporzionamento in funzione del numero di mesi di esercizio del mandato.

Pertanto, rilevato che la proclamazione dei risultati elettorali relativi alle elezioni della RSU è avvenuta in data 5/05/2025 e che il numero di mesi utili al calcolo per il proporzionamento è pari a 8 (periodo maggio-dicembre), il contingente complessivo di ore spettante alle OO.SS. è pari a 4 ore e 10 minuti, ripartito come nella seguente Tabella:

Tabella 5

	MINUTI PER OO.SS.	%PERMESSI UTILIZZATI IN FORMA CUMULATA	QUOTA PERMESSI DA DETRARRE	MONTE ORE NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE	MONTE ORE NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE DELLE OO.SS RIPROPORZIONATO
FP CGIL	7 ore 15 minuti	57,00%	4 ore 08 minuti	3 ore 07 minuti	2 ore 05 minuti
CISL FP	3 ore 59 minuti	57,00%	2 ore 16 minuti	1 ore 43 minuti	1 ore 09 minuti
UIL FPL	3 ore 16 minuti	57,00%	1 ore 52 minuti	1 ore 24 minuti	0 ore 56 minuti
TOTALE	14 ore 30 minuti		8 ore 16 minuti	6 ore 14 minuti	4 ore 10 minuti

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 12 maggio 2025

Proposta di Determinazione n. 86 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 8 del 8 marzo 2023, ha nominato l'Inge. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese.

² Per definire i dipendenti in servizio si è tenuto conto delle indicazioni ricevute da ARAN (prot. n. 5635/2025) con riferimento a specifico quesito rivolto dall'Agenzia (prot. n. 5333/2025).

³ Per definire il numero di deleghe da prendere in considerazione ai fini del calcolo si è tenuto conto delle indicazioni ricevute da ARAN (prot. n. 5635/2025) con riferimento a specifico quesito rivolto dall'Agenzia (prot. n. 5333/2025).